



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

n. 1888/17 VG Reg. Ricorsi Civili

n. 2447/18 Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Riccardo Greco | Presidente |
| 2) Dott.ssa Patrizia Famà | Giudice relatore |
| 3) Dott.ssa Mariapia Locauto | Giudice Onorario |
| 4) Dott. Gaetano de Bari | Giudice Onorario |

Letti gli atti relativi alla minore nata in Albania il ~~20.04.2013~~ figlia di nato in Albania il di nata in Albania il

rilevato che con il ricorso del presente procedimento, depositato il 06.11.2017 i signori nata in Albania il ~~20.04.2013~~ (sorella della minore) hanno chiesto ex art.31 co. 3 D.Lgs. n. 286/1998 che siano autorizzati, nell'interesse della minore, a permanere nel territorio italiano anche in deroga alle disposizioni in materia.

Letta la relazione sociale da cui si evince che il nucleo familiare è ben integrato nel contesto sociale di Santeramo in Colle in cui vivono da tre anni ed ha riferimenti sia amicali che parentali nel medesimo Comune;

letta l'informativa della Questura di Bari del 14.04.2018 da cui emerge che il sig. non ha precedenti penali né pregiudizi di polizia;

rilevato che dall'istruttoria espletata è emerso che il padre della minore è in Italia da sette anni, mentre la madre si è trasferita in Italia insieme alle sue due figlie dopo tre anni dal trasferimento del marito; il padre svolge attività lavorativa come muratore e talvolta come elettricista, mentre la madre della minore è casalinga; sia frequentano la scuola superiore e sono ben integrate nel territorio di Santeramo;

ritenuto, alla luce di un siffatto quadro, che ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza;

premess, infatti, che il più recente e condivisibile orientamento della S.C., a partire dalla pronuncia a SS.UU. n.21799/10, ha sostanzialmente abbandonato l'orientamento restrittivo sopra richiamato per abbracciare un'interpretazione estensiva, secondo cui la temporanea autorizzazione di cui all'art.31 si presta a ricomprendere qualsiasi situazione in cui l'allontanamento del familiare del minore, o in alternativa il suo sradicamento definitivo dall'ambiente in cui è nato, possa comportare per lo stesso - considerate l'età e le condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico - un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, escluse soltanto le situazioni di durata indeterminabile o tendenzialmente stabili; approccio questo che, nell'imporre al giudicante un bilanciamento tra la disciplina dell'immigrazione e la tutela - nel più alto grado possibile - dell'interesse del minore, apre la strada alla tutela del diritto dei minori, figli di immigrati irregolari, di ultimare gli studi nel territorio dove li hanno iniziati e dove vivono con il nucleo familiare, salva ovviamente ogni diversa valutazione del singolo caso, trattandosi di materia che non si presta a standardizzazioni di sorta;

ritenuto che il complesso delle circostanze da considerare nella specie (buona integrazione del nucleo nel tessuto sociale in cui vive, assenza di precedenti penali a carico dei genitori; piena capacità accuditiva della coppia) rendano il diniego dell'autorizzazione e la conseguente espulsione del nucleo - alla stregua dei

parametri e dei criteri elaborati nel tempo dalla corte EDU e richiamati dalla nostra S.C. – rimedio non rispondente a necessità e proporzionalità, in quanto un siffatto provvedimento costringerebbe il nucleo ad adottare scelte comunque fortemente pregiudizievoli: ritorno in Albania dell'intero nucleo (con perdita della sicurezza economica oggi assicurata dal lavoro del padre);

ritenuto, alla luce di quanto sin qui esposto, di accogliere il ricorso in conformità con la richiesta del PMM in sede e, per l'effetto, di autorizzare entrambi i genitori e la sorella della minore a permanere in Italia, nell'interesse della piccola , per un periodo che si stima di quantificare in un biennio a partire dal deposito del presente provvedimento, nell'aspettativa (tenuto conto del carattere provvisorio e derogatorio dell'autorizzazione giudiziale ex art. 31, e dunque dell'esigenza di valutare di valutare di tempo in tempo la ricorrenza dei rigorosi presupposti fondanti i gravi motivi di legge) che, nel corso dello stesso, il nucleo si attivi per regolarizzare aliunde la propria posizione giuridica in Italia o, altrimenti, per preparare la minore a seguirli senza traumi nel loro paese di origine;

P.Q.M.

letto il parere del PMM in sede, applicati gli artt.31 TU Immigrazione, 737 ss. cpc, 38 disp. att. cpc, così provvede in via definitiva:

1. accoglie l'istanza per quanto di ragione e, per l'effetto, autorizza nato in Albania il (nata in Albania il a permanere sul territorio italiano, nell'interesse della minore, per due anni a decorrere dal deposito del presente provvedimento;
2. manda alla cancelleria per la comunicazione al PMM in sede e per le notificazioni ai genitori e alla sorella della minore presso l'avv. Uljana Gazidede (pec: gazidede.uljana@avvocatibari.legalmail.it)

Bari, 09.05.2018

Il Giudice est.
(dott.ssa Patrizia Famà)

Il Presidente
(dott. Riccardo Greco)

Depositato in Cancelleria
Bari, 11/5/18
IL CANCELLIERE
DOLISA NICOLETTA COSOLA

